

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-297 del 25/01/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 , SOCIETÀ ENI REWIND SPA - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA , BONIFICA, DEMOLIZIONE DELL'INSEDIAMENTO, FINALIZZATA ALLA COMPLETA DISMISSIONE DEL SITO , UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA , VIA TRIESTE N.290.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-302 del 22/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque GENNAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETÀ ENI REWIND SPA** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA , BONIFICA, DEMOLIZIONE DELL'INSEDIAMENTO, FINALIZZATA ALLA COMPLETA DISMISSIONE DEL SITO , UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA , VIA TRIESTE N.290.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 04/11/2015 e pervenuta alla Provincia di Ravenna in data 06/11/2015 (PG. n. 86919 del 06/11/2015), dalla Società **ENI SPA - Divisione Refining & Marketing** (P.IVA 00905811006), avente sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n.1, e impianto in Ravenna, via Trieste n.290, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Soc. Petra S.p.A.(ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 14525/2016, emerge che:

- la Società svolge attività di messa in sicurezza, bonifica, demolizione dell'insediamento, finalizzate alla completa dismissione del sito;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 04/11/2015 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG. n. 86919 del 06/11/2015, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Soc. Petra S.p.A. (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – rilasciata con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 3584 del 30/10/2012, con scadenza il 30/10/2016, e per cui la Società chiedeva il rinnovo senza modifiche.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato dalla Provincia di Ravenna allo SUAP con nota PG 95948/2015 del 15/12/2015. Ai fini della conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AUA di cui all'oggetto, si rimaneva in attesa di acquisire il parere del Servizio Territoriale ARPA Distretto di Ravenna, per rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Società Petra SPA;
- con nota PGRA 5143/2016 del 04/05/2016, questa ARPAE SAC di Ravenna, ha trasmesso allo SUAP una richiesta di documentazione integrativa del Servizio Territoriale ARPAE Distretto di Ravenna;
- con nota PGRA 12830/2016 del 17/10/2016 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna, presentata dalla Società in data 07/10/2016;
- con nota PGRA 16220/2016 del 30/12/2016 lo SUAP ha trasmesso della documentazione integrativa volontaria, presentata dalla società in data 27/12/2016;
- con nota pervenuta a questa ARPAE SAC di Ravenna tramite mail in data 26/04/2016 (PGRA 5718/2017 del 27/04/2017), la Società chiedeva una proroga della scadenza dell'autorizzazione n. 3584 del 30/10/2012, ai fini di poter predisporre la documentazione integrativa richiesta da ARPAE Servizio territoriale di Ravenna, in data 19/04/2017;
- con nota PGRA 6008/2017 del 03/05/2017, questa ARPAE SAC di Ravenna, considerato che l'istanza di AUA per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopracitata è stata presentata, ai sensi dell'art.124 comma 8, del D.L.vo n.152/06 e smi, un anno prima della scadenza, e considerato inoltre che trattasi di uno scarico indiretto all'impianto di trattamento della Società Petra spa, (autorizzata con provvedimento di AUA rilasciato dalla Provincia di Ravenna n. 1727 del 28/05/2015 ed in corso di validità), concedeva la proroga richiesta, in quanto si riteneva applicabile la disposizione generale di cui al comma 8 del sopracitato art 124, che prevede il mantenimento dello scarico nel rispetto della precedente autorizzazione fino all'adozione di un nuovo provvedimento e non la disposizione specifica relativa allo scarico di sostanze pericolose;

VISTA la nota PGRA 3831/2018 del 23/03/2018, con la quale lo SUAP ha trasmesso della documentazione integrativa presentata dalla Società in data 14/03/2018 e la contestuale richiesta di voltura della titolarità dell'AUA da rilasciare, da Società ENI Divisione Refining & Marketing a Società Syndial spa;

Vista la successiva nota PG 90484/2020 del 24/06/2020, con la quale lo SUAP ha trasmesso della documentazione integrativa presentata dalla Società in data 22/06/2020 e la contestuale comunicazione di variazione denominazione sociale da società Syndial S.p.A. a Eni Rewind SpA, in qualità di mandataria di ENI S.p.A. Refining & Marketing per la gestione delle attività ambientali di siti dismessi (ex industriali) e comodataria degli stessi, tra i quali, del sito ex Raffineria Sarom di Ravenna, via Trieste n. 290, a far data dal 01.11.2019.

Al FINI dell'adozione dell'AUA con nota PG 185768/2020 del 22/12/2020 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna per il rinnovo allo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Soc. Petra S.p.A.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Società Rewind spa**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di messa in sicurezza, bonifica, demolizione dell'insediamento, finalizzate alla completa dismissione del sito, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del direttore generale n. 144 del 30/12/2020, relativa al conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna dal 01/01/2021, al Dott. Stefano Renato de Donato;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società Rewind SPA (P.IVA 09702540155), avente sede legale in San donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n.1 e impianto in Ravenna, via Trieste n.290**, per l'esercizio dell'attività di **messa in sicurezza, bonifica, demolizione dell'insediamento, finalizzate alla completa dismissione del sito** i, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Soc. Petra S.p.A..(ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza di questa ARPAE SAC.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Soc. Petra S.p.A..

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. de Donato Stefano)

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI LE SOSTANZE PERICOLOSE, TRAMITE TUBAZIONE DIRETTA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA SOC. PETRA S.P.A.

Condizioni

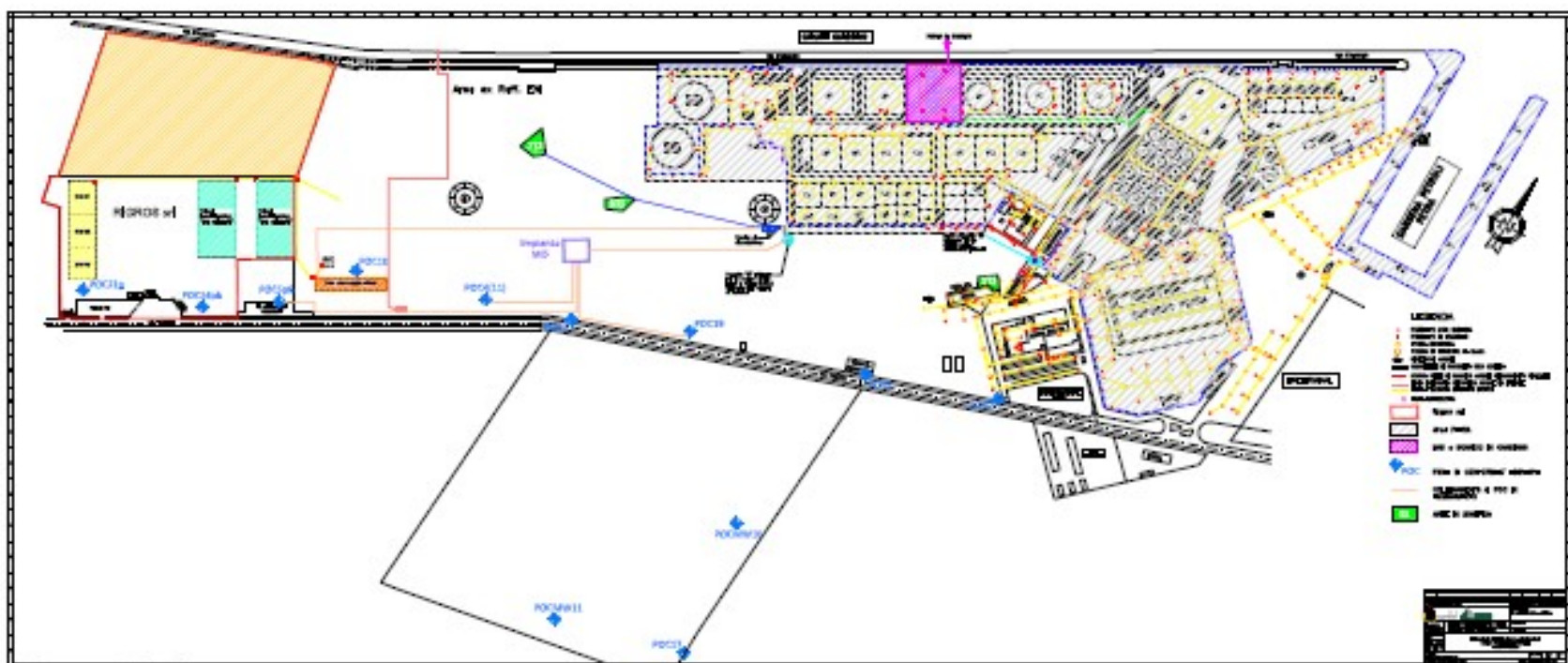
1. Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dall'attività di messa in sicurezza, bonifica, demolizione dell'insediamento, finalizzate alla completa dismissione del sito, e vengono dal richiedente suddivise nelle seguenti tipologie:
 - acque meteoriche di dilavamento provenienti da piazzali e strade, queste vengono raccolte e recapitate senza alcun trattamento, attraverso la rete fognaria esistente nel punto di consegna denominato "pozzetto A" nella planimetria della rete fognaria;
 - acque di falda soggiacenti l'ex deposito petrolifero, prodotte con sistema di emungimento denominato "well point" e recapitate nel punto di consegna denominato B nella planimetria di cui sopra;
 - acque di aggotamento degli scavi, prodotte con un sistema diverso dal well point e recapitate nel punto di consegna denominato B nella planimetria di cui sopra;
2. gli scarichi di acque reflue industriali in oggetto sono classificati come contenenti le sostanze pericolose della Tab. 5 allegato V parte terza del del D.Lgs. n. 152/06; in particolare la ditta dichiara che nei due flussi di scarico afferenti i punti di consegna A e B, sono accertati in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità i seguenti analiti: Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici, Arsenico, Zinco, Cadmio, Cromo Totale, Nichel, IPA, PCB, MTBE e Solventi Clorurati;
3. le acque reflue industriali di cui ai punti b e c. subiscono un trattamento fisico di sedimentazione in apposite vasche prima di essere immesse nel punto di consegna B;
4. le acque reflue industriali, recapitanti nei due punti di consegna A e B, vengono successivamente gestite dalla Soc. Petra S.p.A nel suo impianto di depurazione, come descritto nel protocollo operativo Prot. GVA/10/2018/9;
5. visto quanto dichiarato dalla ditta, emerge che le acque reflue industriali inviate all'impianto di Petra, sono caratterizzate dalla presenza delle seguenti sostanze pericolose: Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici, Arsenico, Zinco, Cadmio, Cromo Totale, Nichel, IPA, PCB, MTBE e Solventi Clorurati,, individuate nella tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs.n.152/99 contenute in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento.

Prescrizioni

- a) lo scarico delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose, nei punti di consegna A e B, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 allegata al "Protocollo Operativo per la regolamentazione del conferimento all'impianto di trattamento Petra S.p.A. delle acque reflue derivanti dalle attività di bonifica del sito Eni S.p.A ex Raffineria Sarom di Ravenna - Via Trieste, 290" sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e avente protocollo: GVA/10/2018/9. Tale protocollo costituisce parte integrante dell'atto autorizzativo;
- b) dovrà essere effettuato, per ogni singolo punto di consegna (A e B) e con frequenza annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di scarico prodotte, per la ricerca dei medesimi parametri previsti nella tabella 1 allegata al "Protocollo Operativo per la regolamentazione del conferimento all'impianto di trattamento Petra S.p.A. delle acque reflue derivanti dalle attività di bonifica del sito Eni S.p.A ex Raffineria Sarom di Ravenna - Via Trieste, 290" sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e avente protocollo: GVA/10/2018/9. Tali analisi dovranno essere condotte secondo le metodiche IRSA - CNR. I rapporti di prova, delle acque reflue industriali, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere comunicati con frequenza triennale ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna. Di seguito si elencano i limiti di rilevabilità strumentale dei metodi analitici per le sostanze pericolose.

Idrocarburi Totali	0.05 mg/l
Arsenico	0,01 mg/l
Cadmio	0,001 mg/l
Cromo Totale	0,01 mg/l
Nichel	0,01 mg/l
Zinco	0,02 mg/l
Solventi Clorurati	0,005 mg/l
Solventi organici aromatici	0.001 mg/l
IPA	0,00001 mg/l
PCB	0,02 ng/l
MTBE	1 µg/l

- c) Va effettuata periodica manutenzione all'impianto di sedimentazione delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 smi;;
- d) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico delle acque reflue industriali, nei rispettivi punti di consegna A e B, deve esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- e) la planimetria della rete fognaria Tavola 1 Rev1 del settembre 2018, ove sono indicati i punti di consegna A e B, costituisce parte integrante della presnte AUA;
- f) I due pozzetti corrispondenti ai punti A e B di cui sopra, devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, devono essere mantenuti accessibili in ogni momento e da questi deve essere sempre possibile il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.